

<b>Città di SEGRATE Provincia di MILANO</b>	<b>CC / 22 / 2020</b>	Data <b>20-07-2020</b>
---	-----------------------	---------------------------

**Oggetto: Conferma per il 2020 delle tariffe TARI adottate per il 2019 ai sensi del comma 5 dell'art.107 del D.L. 17 marzo 2020, n.18**

**DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**  
**(Estratto del verbale della seduta del 20-07-2020)**

L'anno duemilaventi, addì 20 del mese di luglio, alle ore 21:21, in modalità videoconferenza, secondo quanto disposto dal D.L. n.18 del 17/03/2020, convertito in L. n.27 del 24/04/2020, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione straordinaria - seduta di 1<sup>a</sup> convocazione.

Svolge le funzioni di Segretario, Dr.ssa Patrizia Bellagamba– Segretario Generale.

Il Presidente, Dr. Claudio Viganò, assume la presidenza e constata che il Consiglio Comunale, ai sensi della predetta normativa, si riunisce in videoconferenza. Riconosciuta la legalità dell'adunanza, il Presidente dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Partecipano alla trattazione dell'argomento i Sigg.ri:

CONSIGLIERI	PRESENTI	ASSENTI
<b>MICHELI PAOLO GIOVANNI- SINDACO</b>	<b>SI</b>	
<b>FERRANTE GIUSEPPE</b>	<b>SI</b>	
<b>VIOLI AMALIA</b>	<b>SI</b>	
<b>BARSANTI BRUNO</b>	<b>SI</b>	
<b>BERSELLI RENATO DEMETRIO</b>	<b>SI</b>	
<b>VIMERCATI TIZIANA</b>	<b>SI</b>	
<b>SABADINI GIULIANA</b>	<b>SI</b>	
<b>SOLIMENA MARIA VITTORIA</b>		<b>SI</b>
<b>MENEGATTI ROBERTA GISELLA TERESA</b>		<b>SI</b>
<b>FUSILLI ROBERTO</b>	<b>SI</b>	
<b>ACHILLI LIVIA ILARIA</b>		<b>SI</b>
<b>ROSA GIANFRANCO</b>	<b>SI</b>	
<b>VIGANO' CLAUDIO</b>	<b>SI</b>	
<b>TREBINO MARCO</b>	<b>SI</b>	
<b>DEL GIUDICE GIUSEPPE</b>		<b>SI</b>
<b>DE FELICE NICOLA</b>	<b>SI</b>	
<b>AIRATO GIAMPIERO</b>		<b>SI</b>
<b>BORRUSO ANDREA</b>	<b>SI</b>	
<b>RIGAMONTI VITTORIO</b>	<b>SI</b>	
<b>PEVIANI FABRIZIO</b>		<b>SI</b>
<b>DIMALTA DIEGO ALBERTO</b>		<b>SI</b>
<b>DONATI ANDREA</b>		<b>SI</b>
<b>POLGA MARIA CRISTINA</b>	<b>SI</b>	
<b>RADAELLI LILIANA</b>		<b>SI</b>
<b>LENISA CESARE</b>	<b>SI</b>	

Sono altresì presenti gli assessori: Luca Stanca, Santina Bosco, Antonella Caretti, Roberto De Lotto e Gianluca Poldi;

In continuazione di seduta

Discussione ... omissis ... per la stessa si fa riferimento al processo verbale dell'adunanza, registrato durante il dibattito.

Illustra il punto l'Assessore Stanca;

## IL CONSIGLIO COMUNALE

### PREMESSO che:

- l'art. 1, commi da 639 a 705, della Legge 27/12/2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014), ha istituito, a decorrere dal 1° gennaio 2014, la TARI, quale componente dell'imposta unica comunale (IUC), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti, commisurata ad anno solare;
- l'art.1 comma 780 della Legge 27 dicembre 2019 n.160, dispone l'abrogazione a decorrere dall'anno 2020, delle disposizioni concernenti l'istituzione e la disciplina dell'imposta comunale unica (IUC), limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina IMU e della TASI, fermo restando quelle riferite alla TARI;
- l'art.1 della legge n.147/2013 dispone al comma 654 che *"in ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n.36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente."*;
- a norma dell'art.1, comma 683 della legge n.147/2013 *"Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia"*;

### DATO ATTO CHE:

- l'autorità di regolazione per l'Energia Reti e Ambiente (ARERA) in forza dell'art.1 della legge n.481/1995 e dell'art.1 comma 527 della legge 205/2017 *"al fine di migliorare il sistema di regolazione del ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati per garantire accessibilità, fruibilità e diffusione omogenee sull'intero territorio nazionale nonché adeguati livelli di qualità in condizioni di efficienza ed economicità della gestione, armonizzando gli obiettivi economico – finanziari con quelli generali di carattere sociale, ambientale e di impiego appropriato delle risorse, nonché di garantire l'adeguamento infrastrutturale agli obiettivi imposti dalla normativa europea."* ha attribuito funzioni di regolazione e controllo in materia di servizio rifiuti urbani e assimilati;
- il predetto art.1 comma 527 della legge n.205/2017 ha attribuito ad ARERA anche le seguenti funzioni:
  - a) *"predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio "chi inquina paga " (lett.f)" ;*

- b) *“approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione vigente, dall’ente di governo dell’ambito ottimale per il servizio integrato e dai gestori degli impianti di trattamento (lett.h)”*;
  - c) *“verifica della corretta redazione dei piani di ambito esprimendo osservazioni e rilievi (lett.h)”*;
- ARERA ha approvato la deliberazione n.443 del 31 ottobre 2019 ad oggetto la definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato di gestione dei rifiuti per il periodo 2018-2021, nuovo Metodo tariffario del servizio rifiuti (MTR) da applicarsi a decorrere dal 1° gennaio 2020;

**RILEVATO CHE** l’art.6 della deliberazione n.443/2019 di ARERA delinea una nuova procedura di approvazione del piano economico finanziario articolato in quattro fasi:

- a) Il soggetto gestore predispose annualmente il Piano economico finanziario (PEF) e lo trasmette all’Ente territorialmente competente per la sua validazione;
- b) L’Ente territorialmente competente, effettua la procedura di validazione, assume le pertinenti determinazioni e provvede a trasmettere ad ARERA il PEF e i corrispettivi del servizio, in coerenza con gli obiettivi definiti;
- c) verifica di ARERA degli atti e della documentazione trasmessa e approva, fermo restando la facoltà in capo alla stessa di richiedere ulteriori informazioni o proporre modifiche;

**DATO ATTO CHE**

- il nuovo metodo è stato deliberato a ridosso del termine di approvazione del bilancio di previsione 2020, con difficoltà in capo al soggetto gestore, di effettuare in tempo utile la quantificazione economica dei servizi in base ai nuovi criteri;
- l’art.57 bis del D.L. n.124/2019 ha previsto il comma 683 bis dell’art.1 L.147/2013 che recita *“In considerazione della necessità di acquisire il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, per l’anno 2020, i Comuni in deroga al comma 683 e all’articolo 1, comma 169 della legge 27 dicembre 2006 n.296, approvano le tariffe e i regolamenti della TARI entro il 30 aprile 2020”*, differenziando il termine per approvare i regolamenti e le tariffe TARI dal termine per approvazione del bilancio di previsione;
- il termine per l’approvazione delle tariffe è stato poi ulteriormente prorogato al 30 giugno 2020 dal comma 4 dell’art.107 del D.L n.18/2020;
- l’articolo 138 del decreto legge 19 maggio 2020, n.34 ha abrogato il comma 4 dell’articolo 107 del decreto legge 17 marzo 2020, n.18;
- il decreto *“Cura Italia”* (art.107 comma 2) ha differito al 31 luglio 2020, il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2020-2022;
- l’intervenuta abrogazione da parte dell’art.138 del Decreto Legge 19 maggio 2020, n.34 del comma 4 dell’articolo 107 del decreto legge 17 marzo 2020, n.18, convertito con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n.27, del comma 779 dell’articolo 1 Legge 160/2019 e del comma 683-bis dell’articolo 1 della legge 147/2013 ha avuto come effetto quello di uniformare i termini per l’approvazione degli atti deliberativi in materia di IMU e TARI, portandoli entrambi al 31 luglio 2020, che è anche il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all’art.151 comma 1 D.Lgs.267/2000;
- a seguito dell’emergenza sanitaria per la diffusione del COVID-19, con il decreto legge 17 marzo 2020, sono state assunte misure per contenere gli effetti negativi della pandemia in atto;
- il comma 5 dell’art.107 del decreto legge n.18/2020, prevede per i comuni la possibilità, in deroga all’art.1, commi 654 e 683 della legge 27 dicembre 2013, n.147, di approvare le tariffe della TARI adottate per l’anno 2019, anche per l’anno 2020, provvedendo entro il 31

dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del PEF per il 2020. L'eventuale conguaglio tra i costi del PEF 2020 ed i costi per l'anno 2019 possono essere ripartiti in tre annualità a decorrere dal 2021;

#### **RICHIAMATI:**

- l'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, in base al quale: *“A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360”*
- l'art. 13, comma 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, in base al quale *“A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno*

**EVIDENZIATO CHE** il Comune di Segrate ha approvato il Bilancio di previsione 2020-2022 con deliberazione di C.C. n.3 del 24/02/2019 - esecutiva;

**CONSIDERATO CHE** in conseguenza della pandemia da COVID-19, ARERA ha emanato ulteriori deliberazioni per la determinazione dei costi efficienti 2020 e quindi il PEF elaborato dal gestore necessita dei necessari adeguamenti normativi non attuabili entro i termini ristretti previsti dal legislatore (31 luglio 2020) per l'approvazione del PEF e delle tariffe. In conseguenza del contesto delineato, il Comune ritiene opportuno applicare il comma 5 dell'art.107 del decreto legge n.18/2020 confermando l'assetto tariffario TARI 2019 anche per il 2020;

**DATO ATTO CHE** il contenuto del presente atto comporta riflessi diretti/indiretti sulla situazione economico-finanziaria e che tali riflessi sono stati già valutati e sono state apportate le variazioni al Bilancio di previsione 2020-2022 nel rispetto degli equilibri di bilancio;

**DATO ATTO** dei vincoli di bilancio imposti dal Piano di riequilibrio finanziario pluriennale 2017-2026 approvato con le deliberazioni consiliari n.ri 1/2017, 19/2017 e 21/2017;

#### **VISTI:**

- l'art. 52 del D.Lgs. n.446/1997, disciplinante la potestà regolamentare generale delle Province e dei Comuni in merito alle proprie entrate, anche tributarie;
- il nuovo Regolamento TARI;
- l'art.42 comma 2, lettera b) ed f) del D.Lgs.267/2000 ;

**ACQUISITO** sulla proposta di deliberazione il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile, espresso dal Dirigente, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 – allegato;

**DATO ATTO** che la presente proposta deliberativa è stata esaminata dalla Commissione Consiliare Permanente “Bilancio e Controllo”, nella seduta del 16/07/2020;

**VISTO** lo Statuto Comunale vigente;

**CON VOTI** n.16 voti favorevoli, n.zero voti contrari su n. 16 consiglieri presenti e votanti, resi a mezzo sistema elettronico di rilevazione, esito riconosciuto e proclamato dal Presidente

### **DELIBERA**

- 1) di approvare, ai sensi del comma 5 dell'art.107 del D.L. n.18/2020, le tariffe sui rifiuti (TARI) per l'anno 2020 – coincidenti con quelle in vigore per l'anno 2019 (deliberazione di C.C. n.5 del 21/02/2019) e riportate nell'Allegato A della presente deliberazione che ne forma parte integrante e sostanziale;
- 2) Di dare atto:
  - del disposto normativo previsto dall'art.58-quienquies del D.L. 124/2019 con la quale le utenze non domestiche relative a studi professionali sono inserite nella categoria delle banche e istituti di credito al posto di quella relativa agli uffici come da dettaglio delle categorie riportate nel nuovo Regolamento TARI 2020;
  - per le motivazioni esposte in premessa che la presente deliberazione ha efficacia a decorrere dal 01/01/2020.
- 3) di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 28 settembre 1998, n. 360

Successivamente, data l'urgenza ed in contesto di piena continuità dell'azione amministrativa locale, con n.16 voti favorevoli su n. 16 Consiglieri presenti e votanti, resi a mezzo di sistema elettronico di rilevazione, esito riconosciuto e proclamato dal Presidente, si dichiara il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi art. 134, c. 4, D.lgs. 267/2000.

Il Consiglio Comunale ha approvato.

---



# Città di Segrate

MODULISTICA

P02/b

MD04

Rev. 6 del  
27/10/2017

**DIREZIONE SERVIZI DI STAFF**

## PARERE PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

**Oggetto** Approvazione regolamento disciplina tassa sui rifiuti (TARI)

Si esprime, per quanto di competenza, parere FAVOREVOLE di regolarità tecnica e contabile sulla proposta deliberativa in oggetto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, comma 1, D.lgs. n.267/2000.

Segrate, 03/07/2020

Fabrizio Zordan - Dirigente Servizi di Staff

*Documento informatico sottoscritto con firma digitale  
(art. 20 - comma 3 - e art. 24 D.lgs. n.82/2005)*

Ente certificato:



ISO 9001:2015

Palazzo Comunale  
via I Maggio 20090 - Segrate  
Telefono 02/26.902.1 Fax 02/21.33.751  
C.F. 83503670156 - P.I. 01703890150

Letto, confermato e sottoscritto ai sensi di legge.

**IL PRESIDENTE**  
DR. CLAUDIO VIGANO'

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
DR. SSA PATRIZIA BELLAGAMBA

**Documento informatico sottoscritto con firma digitale**  
**(art.20 – comma 3 – e art.24 D.Lgs. n. 82/2005)**

Si certifica che questa deliberazione viene affissa all'Albo Pretorio del Comune dal 22 luglio 2020 al 6 agosto 2020.

**CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'**

La presente deliberazione, pubblicata all'Albo pretorio a norma di Legge, diverrà esecutiva in data 1 agosto 2020, ai sensi dell'art 134 – 3° comma , del D.lgs. 18.8.2000, n. 267.

Il presente provvedimento verrà affisso in copia conforme all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi dal 22-07-2020 al 06-08-2020



Città di Segrate

*Sezione Gestione risorse economiche e finanziarie*

**Tributo sul servizio rifiuti - TARI**  
**Tariffe anno 2020**



UTENZE DOMESTICHE		
Descrizione	Tariffa Fissa al mq	Tariffa variabile
Nucleo abitativo con n. 1 occupante	0,515	32,798
Nucleo abitativo con n. 2 occupanti	0,605	73,795
Nucleo abitativo con n. 3 occupanti	0,676	81,994
Nucleo abitativo con n. 4 occupanti	0,733	90,194
Nucleo abitativo con n. 5 occupanti	0,791	118,892
Nucleo abitativo con n. 6 occupanti e oltre	0,836	139,390
Box domestiche	0,772	-

UTENZE NON DOMESTICHE				
Cat.	Descrizione	tariffa fissa €/mq	Tariffa variabile €/mq	Quota Fissa + quota Variabile
01	MUSEI, BIBLIOTECHE, SCUOLE, ASSOCIAZIONI, LUOGHI DI CULTO, EDIFICI COMUNALI	0,26	0,45	0,71
02	CINEMATOGRAFI E TEATRI	0,28	0,48	0,76
03	AUTORIMESSE E MAGAZZINI SENZA ALCUNA VENDITA DIRETTA	0,39	0,67	1,06
03B	PARCHEGGI SCOPERTI	0,36	0,62	0,98
04	CAMPEGGI, DISTRIBUTORI CARBURANTI, IMPIANTI SPORTIVI	0,53	0,92	1,45
05	STABILIMENTI BALNEARI	0,00	0,00	-
05B	PARCHI DIVERTIMENTO	0,33	0,57	0,90
06	ESPOSIZIONI, AUTOSALONI	0,28	0,48	0,76
07	ALBERGHI CON RISTORANTE	0,93	1,59	2,52
08	ALBERGHI SENZA RISTORANTE	0,66	1,14	1,80
09	CASE DI CURA E RIPOSO, CASERME	0,74	1,26	2,00
10	OSPEDALI	0,77	1,32	2,09
11	UFFICI, AGENZIE	0,99	1,70	2,69
11B	AMBULATORI MEDICI	0,85	1,45	2,30
12	BANCHE ED ISTITUTI DI CREDITO; STUDI PROFESSIONALI	0,40	0,69	1,09
13	NEGOZI ABBIGLIAMENTO, CALZATURE, LIBRERIE, CARTOLERIE, FERRAMENTA E ALTRI BENI DUREVOLI	0,92	1,58	2,50
14	EDICOLA, FARMACIA, TABACCAIO, PLURILICENZE	0,95	1,63	2,58
15	NEGOZI PARTICOLARI QUALI FILATELIA, TENDE, TESSUTI, TAPPETI, CAPPELLI, OMBRELLI, ANTIQUARIATO	0,54	0,93	1,47
16	BANCHI DI MERCATO BENI DUREVOLI	0,94	1,61	2,55
17	ATTIVITA' ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE: PARRUCCHIERE, BARBIERE, ESTETISTA	0,84	1,44	2,28
18	ATTIVITA' ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE: FALEGNAME, IDRAULICO, FABBRO, ELETTRICISTA	0,61	1,04	1,65
19	CARROZZERIA, AUTOFFICINA, ELETTRAUTO	0,71	1,22	1,93
20	ATTIVITA' INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI PRODUZIONE	0,60	1,03	1,63

Cat.	Descrizione	tariffa fissa €/mq	Tariffa variabile €/mq	Quota Fissa + quota Variabile
21	ATTIVITA' ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI SPECIFICI	0,53	0,92	1,45
22	RISTORANTI, TRATTORIE, OSTERIE, PIZZERIE, PUB	2,54	4,37	6,91
23	MENSE, BIRRERIE, AMBURGHERIE	2,22	3,81	6,03
24	BAR, CAFFE', PASTICCERIA	1,81	3,11	4,92
25	SUPERMERCATO, PANE E PASTA, MACELLERIA, SALUMI, FORMAGGI, GENERI ALIMENTARI	1,56	2,68	4,24
26	PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE	1,00	1,72	2,72
27	ORTOFRUTTA, PESCHERIE, FIORI E PIANTE, PIZZA AL TAGLIO	3,27	5,63	8,90
28	IPERMERCATI DI GENERI MISTI	1,02	1,75	2,77
29	BANCHI DI MERCATO GENERE ALIMENTARE	2,28	3,93	6,21
30	DISCOTECHES, NIGHT CLUB, SALE GIOCHI	0,96	1,66	2,62